

REGIONE PIEMONTE



CITTA' DI BIELLA

Divisione tecnica

SEZIONE STRADE E ACQUE

**LAVORI DI GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE CONNETTIVO URBANO
ACCORDO QUADRO TRIENNALE**

ELABORATO: Capitolato Speciale d'Appalto

PROGETTISTA: Arch. Marco Siletti



Elaborato n° 2

Data:
Settembre 2020

Pratica
05/20

AGGIORNAMENTI:

Sommario

PREMESSE.....	3
ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO.....	4
ART. 2 - DURATA, AMMONTARE DELL'APPALTO E TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI..	5
ART. 3 - REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI.....	8
ART. 4 - REQUISITI MINIMI DELLE OFFERTE E CRITERI PREMIALI.....	9
ART. 5 - CONDIZIONI GENERALI.....	9
ART. 6 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO.....	10
ART. 7 - FALLIMENTO E RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO.....	11
ART. 8 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DELLE SINGOLE PRESTAZIONI.....	11
ART. 8.1 DIRETTORE DEI LAVORI E DIRETTORE TECNICO DELL'APPALTATORE	10
ART. 8.2 PERSONALE DELL'AGGIUDICATARIO.....	11
ART. 8.3 -PROCEDURA PER LA CONSEGNA.....	12
ART. 8.4 - DISPOSIZIONI SULL'ORDINE E SULLA DURATA DEI LAVORI.....	12
ART. 8.4.1 INTERVENTI IMMEDIATI.....	13
ART. 8.4.2 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI.....	14
ART. 8.4.3 VARIANTI.....	14
ART. 8.4.4. VARIAZIONE DELLA QUANTITÀ E QUALITÀ DEI LAVORI NEL QUINTO D'OBBLIGO.....	14
ART. 8.4.5 VARIAZIONE DELLA QUANTITÀ E DELLA QUALITÀ DEI LAVORI OLTRE IL QUINTO D'OBBLIGO.....	15
ART. 8.4.6 VALUTAZIONE IN ECONOMIA.....	15
ART. 8.4.7 – ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITA' .	15
ART. 8.5 – OFFERTE TECNICHE - SANZIONI.....	15
ART. 8.6 ATTREZZATURE E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI AL PERSONALE.....	15
ART. 8.7 ESECUZIONE DEI LAVORI CON MEZZI SU SEDE STRADALE.....	16
ART. 8.7.1 ESECUZIONE DEI LAVORI PRESSO PLESSI SCOLASTICI.....	16
ART. 8.8 SOTTRAZIONE E DANNI MATERIALI	16
ART. 8.9 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI GENERATI DALLA MANUTENZIONE.....	17
ART. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE RICHIESTE.....	17
ART. 10 - MODALITA' DI COMPENSAZIONE DEI LAVORI.....	19
ART. 10.1 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	19
ART. 10.2 ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE	20
ART. 11 - PENALITÀ, CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	20
ART. 12 - NORME ANTINFORTUNISTICHE E RICHIAMI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORI.....	21

ART. 12.1 - MODALITÀ DI COORDINAMENTO FRA AZIENDE- GESTIONE DELLE INTERFERENZE DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE	21
ART. 13 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI SPECIFICI.....	22
ART. 14 – RECESSO E RECESSO PER GIUSTA CAUSA.....	24
ART. 15 – ESECUZIONE IN DANNO.....	24
ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.....	24
ART.17 - REVISIONE PREZZI.....	25
ART. 18 – ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO.....	25
ART. 19 – CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ DELLE ECCEZIONI.....	25
ART. 20 – ANTICORRUZIONE - PATTI DI INTEGRITA’.....	25
ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI (PRIVACY).....	26
ART. 22 – FORO COMPETENTE.....	26
ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI.....	26

PREMESSE

L'appalto ha per oggetto i lavori da effettuare sul connettivo urbano (aree di circolazione) del Comune di Biella, sia di carattere ordinario che straordinario.

Il ricorso all'istituto del presente Accordo Quadro, previsto per quelle attività per le quali non è possibile predeterminare il numero e l'oggetto preciso nel dato periodo, risponde all'esigenza di fornire uno strumento flessibile alla P.A. per consentire di fare eseguire da operatori economici all'uopo selezionati con procedure ad evidenza pubblica tutte quelle attività che si renderanno di volta in volta necessarie, man mano che la loro esatta misura ed entità verranno definite sulla base delle necessità sopravvenute, senza dovere attivare per ogni singolo contratto attuativo lunghe, complesse e ripetitive procedure di scelta del contraente.

Il presente capitolato prestazionale definisce il quadro delle regole entro cui, durante il periodo di validità del contratto, si svolge l'Accordo ed in particolare:

1. la tipologia di prestazioni affidabili;
2. la durata dell'Accordo Quadro;
3. il tetto di spesa complessivo entro il quale possono essere affidati i lavori;
4. le norme che regolano l'Accordo Quadro;
5. le caratteristiche dei lavori.

DEFINIZIONI: GLOSSARIO E NORME REGOLANTI L'ACCORDO QUADRO

Nel seguito si intende:

ACCORDO QUADRO: L'accordo quadro concluso ai sensi dell'art. 54 del D.lgs n.50/2016 (Codice come di seguito definito) con cui saranno definite le obbligazioni concernenti l'espletamento dei lavori da parte dell'Aggiudicatario (come di seguito definito).

APPALTATORE o AGGIUDICATARIO: Operatore economico aggiudicatario dei lavori oggetto dell'accordo quadro.

COMMITTENTE o STAZIONE APPALTANTE: Comune di Biella, nello specifico Settore LL.PP.;

MANUTENZIONE: Con il termine di manutenzione si indicano gli interventi di manutenzione periodica, necessari per mantenere le aree pubbliche in condizioni di decoro e d'uso secondo gli standard qualitativi definiti nelle prescrizioni del Capitolato Prestazionale, in modo che possano essere utilizzati per gli scopi istituzionali cui sono preposti.

CONTRATTI ATTUATIVI o ORDINI APPLICATIVI DELL'ACCORDO QUADRO: I singoli appalti specifici, che oltre a rinviare alle prescrizioni previste nel presente Capitolato, saranno formalizzati mediante apposito scambio di lettere o scrittura privata o altre modalità stabilite dall'Amministrazione, con le quali la Stazione appaltante stessa disporrà l'ordinazione delle varie prestazioni all'aggiudicatario.

CONTROLLO DELLA MANUTENZIONE: Verifica delle attività messe in atto per adempiere i requisiti di manutenzione oggetto della pratica.

DIRETTORE DEI LAVORI: Tecnico del Settore LL.PP. che svolge attività di coordinamento, di direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e che avrà il compito di assicurarne la regolare esecuzione da parte dell'Aggiudicatario, in conformità ai documenti contrattuali.

DIRETTORE TECNICO DELL'APPALTATORE: La persona nominata dall'Aggiudicatario responsabile della corretta esecuzione delle attività previste nell'Accordo Quadro e destinato ad essere l'interlocutore del Committente nell'intero corso del rapporto contrattuale derivante dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: è il funzionario all'uopo delegato.

NORME REGOLANTI: L'Accordo Quadro è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni contenute nella normativa vigente all'atto della stipula dell'accordo medesimo o che nel corso dell'accordo dovessero entrare in vigore. L'appalto, oltre dalle norme del presente capitolato è regolato, in particolare, tra gli altri, dal:

- D.LGS 18 APRILE 2016 N. 50 (DI SEGUITO ANCHE CODICE), RECANTE «ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2014/23/UE, 2014/24/UE E 2014/25/UE SULL'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE, SUGLI APPALTI PUBBLICI E SULLE PROCEDURE D'APPALTO DEGLI ENTI EROGATORI NEI SETTORI DELL'ACQUA, DELL'ENERGIA, DEI TRASPORTI E DEI SERVIZI POSTALI, NONCHÉ PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA VIGENTE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE»;
- DPR 207/2010 PER LE PARTI ANCORA IN VIGORE;
- D.LGS N.81/2008 ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E SS.MM.II.;
- DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 - NUOVO CODICE DELLA STRADA, E SS.MM. E II.;
- D.P.R. 16.12.1992, N. 495 - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA E SS.MM. E II.;
- DECRETO LEGISLATIVO N. 17/2010, IN MATERIA DI MACCHINE;
- DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 "NORME IN MATERIA AMBIENTALE";
- NORME E DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO;
- D.LGS N.159/2011 LEGGE ANTIMAFIA.

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto riguarda l'effettuazione dei lavori – a carattere sia ordinario che straordinario – nonché servizi, di tratti di viabilità pubblica, delle relative pertinenza ed opere infrastrutturali del Comune di Biella, ivi compresi eventuali interventi che possano interessare i sottoservizi comunali. Le tipologie di prestazioni affidabili sono quelle elencate nel Capitolato prestazionale nonché nell'Elenco prezzi unitari.

Il presente capitolato riguarda la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, con un unico operatore economico, per l'effettuazione dei lavori di manutenzione straordinaria e/o riqualificazione del connettivo urbano.

Le attività del presente Accordo Quadro, caratterizzate anche da lavorazioni ordinarie e ripetitive, di non particolare complessità e articolazione progettuale, sono finalizzate a:

- mantenere lo stato funzionale della viabilità pubblica cittadina, per le diverse tipologie di utenti, attraverso interventi finalizzati a prevenire e ripristinare possibili situazioni di degrado;
- garantire, nei limiti delle somme a disposizione, la sicurezza dei siti e degli utenti.

Sono compresi nell'Accordo Quadro le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per ciascun intervento, da rendersi secondo le prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto ed al Capitolato Prestazionale, per la tipologia di prestazioni elencate nell'elenco prezzi.

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario si impegna ad assicurare tutte le maestranze, le prestazioni, le forniture e le provviste che di volta in volta si rendessero necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per dare i lavori

completamente compiuti e rispondente alla regola dell'arte secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Prestazionale con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai documenti contrattuali dei quali l'Aggiudicatario dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza.

Pertanto l'Aggiudicatario dovrà attivare quanto necessario, in termini organizzativi, gestionali, di approvvigionamento materiali, ed operativi, eseguendo gli interventi di volta in volta richiesti, al fine di ripristinare l'efficienza fruitiva e la sicurezza del connettivo urbano.

L'Aggiudicatario è obbligato a conformarsi, strutturarsi ed organizzarsi per adempiere correttamente agli obblighi contrattualmente previsti a suo carico per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

Le prestazioni derivanti dall'accordo quadro saranno commissionate all'operatore economico attraverso specifici "**ordini attuativi**".

Con la conclusione dell'accordo quadro l'Aggiudicatario si impegna ad assumere i lavori e/o effettuare forniture / servizi che successivamente e progressivamente saranno richiesti dall'Amministrazione ai sensi dell'accordo quadro entro il periodo di validità dell'accordo quadro stesso ed entro il tetto di spesa previsto. L'Aggiudicatario non avrà nulla da pretendere in relazione al presente accordo quadro fintantoché l'Amministrazione non darà luogo ai contratti applicativi, mediante i sopra citati "ordini attuativi". Il presente accordo quadro non determina pertanto alcun obbligo in capo all'amministrazione comunale ma unicamente l'obbligo, nel caso in cui l'amministrazione si determini a contrarre, di applicare al futuro/i contratto/i applicativo/i le condizioni contrattuali predefinite nell'accordo quadro stesso. I singoli affidamenti verranno quindi effettuati, secondo le procedure previste all'art. 54, c. 3 del Codice, senza avviare un nuovo confronto competitivo.

Durante il periodo di efficacia, l'Accordo Quadro potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

Ai sensi dell'art. 106 c. 12 del Codice, la Committente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo dell'Accordo Quadro, potrà imporre all'Aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nell'Accordo Quadro originario. In tal caso l'Aggiudicatario non potrà far valere il diritto alla risoluzione dell'Accordo Quadro.

ART. 2 - DURATA, AMMONTARE DELL'APPALTO E TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI.

L'Accordo Quadro avrà durata di **mesi venti** a decorrere **dal verbale di consegna dei lavori**.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di consegna provvisoria dei lavori nelle more di stipula del contratto.

Esso si concluderà comunque nel caso in cui il Committente abbia affidato prestazioni per l'importo massimo previsto successivamente. Alla scadenza del termine di anni tre l'accordo si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate agli operatori economici senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo agli stessi.

Durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro il Comune Committente si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra accordo per l'affidamento delle relative prestazioni. In tal caso all'appaltatore nulla sarà riconosciuto a titolo di rimborso a qualsiasi titolo.

Il valore massimo delle prestazioni affidabili ai sensi del presente accordo quadro nel periodo di validità dello stesso è di Euro **499.175,00** (comprensivo degli oneri per la sicurezza) IVA inclusa, secondo il seguente quadro economico:

A. Importo dei lavori:

A) IMPORTO CONTRATTUALE	
1) LAVORI	€ 326.175,00
2) SERVIZI (n. 2 stagioni invernali)	€ 125.000,00
3) FORNITURE (Cloruro di sodio)	€ 40.000,00
4) ONERI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 8.000,00
TOTALE A)	€ 499.175,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
1) IVA 22% su A)	€ 109.818,50
2) Contributo ANAC	€ 225,00
3) Somme a disposizione per eventuali prestazioni non previste dal contratto, accordi bonari, ecc.	€ 9.640,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	€ 119.683,50
TOTALE A) + A1) +B)	€ 618.858,50

da eseguirsi a “misura”, sulla base del ribasso sull’elenco prezzi offerto in sede di gara.

Per il presente contratto la stazione appaltante garantisce sotto il profilo finanziario l’impegno dell’importo di **€ 318.859,32** comprensivo di Iva di Legge, e si riserva, nel corso di durata del contratto, di impegnare ulteriori somme, secondo le esigenze che verranno in evenienza, fino all’ulteriore quota di **€ 300.000,00**.

QUADRO TECNICO ECONOMICO GARANTITO DALL'ENTE	
A) IMPORTO A BASE DI GARA	
1) LAVORI	€ 90.000,00
2) SERVIZI (n. 2 stagioni invernali)	€ 122.000,00

3) FORNITURE (Cloruro di sodio)	€ 40.000,00
4) ONERI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 2.700,00
TOTALE A)	€ 254.700,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
1) IVA 22% su A)	€ 56.034,00
3) Contributo ANAC	€ 225,00
4) Somme a disposizione per eventuali prestazioni non previste dal contratto, accordi bonari, ecc.	€ 7.900,32
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	€ 64.159,32
TOTALE A) +B)	€ 318.859,32

Fermo restando quanto stabilito dall'ANAC con atto di segnalazione n. 2 del 19 marzo 2014, e cioè che il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, è da ritenere che si determini in base alla reale capacità organizzativa d'impresa che è funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale (art. 41 Cost.) e come tale non può essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate ex ante, al solo scopo di fornire un dato di riferimento si indica nel **35%** la stima dell'incidenza della manodopera.

Poiché l'incidenza del costo della sicurezza dovrà essere calibrata sull'effettivo lavoro affidato, la stazione appaltante si riserva di ricalcolarla, evidenziando che l'importo indicato in sede di gara deve ritenersi indicativo.

In merito alla quantificazione degli oneri derivanti dall'eventuale redazione del DUVRI si precisa, che trattandosi di accordo quadro, gli stessi saranno quantificati (qualora se ne verificheranno i presupposti) e redatti dal Comune Committente in sede di emissione dei singoli ordinativi derivanti dal presente accordo quadro.

N.B. L'importo di Euro 408.000,00 IVA esclusa, costituisce il plafond massimo, ipoteticamente spendibile, da cui si attingerà per il pagamento dei singoli interventi oggetto del presente affidamento effettivamente realizzati, al netto del ribasso offerto in sede di gara. Pertanto, se alla fine della gestione dell'accordo quadro dovessero sopravanzare delle somme, su di esse nulla potrà essere preteso dall'affidatario dell'accordo quadro.

Tipologia delle prestazioni

Precisato che la puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso specifici **ordini attuativi** dell'accordo quadro, al solo scopo di fornire una indicazione dell'incidenza presunta dei vari lavori rispetto al totale dell'appalto, si riporta la seguente descrizione delle operazioni da effettuarsi.

- Scarifica della pavimentazione bituminosa;
- Stesa di tappeto d'usura in conglomerato bituminoso;
- Ripristino dei marciapiedi sia in asfalto sia in materiale lapideo;
- Rimozione e posa in opera di cordonature sia in cemento sia in pietra;
- Livellamento dello strato di fondazione stradale;
- Ripristino/nuova costruzione di pavimentazione in porfido e/o autobloccante.
- Modifica della quota altimetrica di chiusini e caditoie;
- Realizzazione di segnaletica stradale;
- Servizio di prevenzione ghiaccio e sgombero neve;
- Rimozione pavimentazioni esistenti e/o realizzazione nuove pavimentazioni di varia tipologia.

ART. 3 - REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento dell'Accordo Quadro gli operatori economici devono possedere i seguenti requisiti minimi.

Requisiti di carattere generale degli operatori economici

Requisiti generali di moralità dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi

Con riferimento I concorrenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 83 co. 2 del Codice e 92 del D.P.R. 207/2010, devono possedere la SOA in cat. **OG3 cl. II.** (per un importo massimo di lavori affidabili pari ad Euro 499.175,00).

Con riferimento al servizio neve i concorrenti dovranno altresì avere realizzato uno o più servizi analoghi negli ultimi 5 anni (2014 -2019) per Enti pubblici territoriali, per un importo minimo complessivo pari ad Euro 100.000,00. Dovranno inoltre dichiarare un fatturato minimo nell'ultimo triennio di Euro 150.000,00.

Come previsto al successivo art. 6, qualora non già in disponibilità, il concorrente dovrà inoltre garantire, in caso di aggiudicazione, l'approntamento di una sede operativa presso il territorio comunale o ad esso limitrofa (o comunque entro un raggio di Km. 15 dal Comune).

ART. 4 - REQUISITI MINIMI DELLE OFFERTE E CRITERI PREMIALI

I concorrenti, nella presentazione delle offerte, dovranno garantire i requisiti tutti previsti nel presente C.S.A., concernenti i requisiti di capacità tecnico-professionale, come descritti al precedente articolo.

Considerato l'alto valore strategico degli obiettivi di cui al presente appalto, per cui è necessario garantirsi un elevato livello qualitativo sia di processo che di risultato, anche sotto il profilo della sicurezza, l'aggiudicazione sarà effettuata in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa con le modalità prescritte dagli artt. 95 e sgg. del D.Lgs. 50/2016, con riferimento ai parametri di cui al Disciplinare di gara ed al presente Capitolato Speciale d'Appalto, come di seguito specificato.

La valutazione delle offerte sarà eseguita da un'apposita commissione, all'uopo nominata.

Saranno oggetto di premialità, in ordine d'importanza:

- capacità di garantire un elevato livello qualitativo di processo e di risultato, con riferimento a organizzazione aziendale, cicli e materiali di lavorazione, risorse strumentali ed umane messe a disposizione per la presente commessa;
- capacità di ridurre le interferenze con la circolazione stradale e di migliorare gli apprestamenti di cantiere, ai fini della sicurezza e del decoro;
- capacità di migliorare, da un punto di vista ambientale, il "ciclo di produzione", anche con riferimento agli scarti da lavorazione.

ART. 5 - CONDIZIONI GENERALI

Il contratto di accordo quadro sarà stipulato dopo che l'aggiudicazione definitiva sarà divenuta efficace ai sensi dell'art. 32, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La ditta aggiudicataria dell'accordo quadro, ai fini della stipula del contratto, dovrà depositare alla stazione appaltante tutta la documentazione richiesta entro i termini che saranno definiti nella lettera di aggiudicazione. Qualora l'Aggiudicatario, nel termine assegnatogli, non ottemperi a quanto sopra richiesto, la stazione appaltante avrà la facoltà di soprassedere alla stipulazione del contratto di accordo quadro, procedere all'incameramento del deposito cauzionale prodotto in sede di gara e scorrere nella graduatoria della gara attivando le procedure previste nella *lex specialis* di cui al disciplinare di gara.

Fanno parte integrante del contratto di accordo quadro i seguenti documenti anche se non materialmente allegati:

- Elaborato 1 – Relazione Tecnica Illustrativa e Quadro Economico;
- Elaborato 2 – il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- Elaborato 3 – Capitolato Prestazionale;
- Elaborato 4 – Elenco prezzi unitari ed analisi prezzi;
- L'offerta tecnica ed economica prodotta dall'Appaltatore in sede di gara.

Gli oneri connessi alla stipula del contratto di accordo quadro sono a carico dell'impresa affidataria.

I lavori vengono affidati ed accettati sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente "Capitolato Speciale d'Appalto" e dall' "Elenco prezzi", che la ditta dichiara di conoscere e di accettare.

Per quanto non contenuto nell'Elenco Prezzi si farà riferimento al Prezzario delle Opere

Pubbliche della Regione Piemonte anno 2020.

I prezzi contrattuali per ogni singola lavorazione, al netto della percentuale di ribasso si intendono compresi e compensati di ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune; ogni carico, trasporto e scarico ed ogni spesa generale nonché l'utile d'impresa, ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione nelle norme di accettazione e di esecuzione dei lavori.

Il prezzo così determinato, al netto dell'IVA, sarà impegnativo e vincolante per tutta la durata del contratto.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

La ditta aggiudicataria s'intende vincolata con la sottoscrizione dell'offerta, mentre per l'Amministrazione comunale non sussisterà alcun vincolo fino a quando non verrà sottoscritto il relativo contratto.

ART. 6 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO

1. La sottoscrizione dell'Accordo Quadro da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione:

- a. di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, servizi e forniture;
- b. di completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Accordo Quadro;
- c. della piena conoscenza e disponibilità degli atti contrattuali e della documentazione allegata, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi gli interventi di manutenzione, senza riserva alcuna.

2. Con la sottoscrizione dei Contratti attuativi basati sull'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario:

- a. dichiara di disporre o s'impegna a procurarsi in tempo utile tutte le autorizzazioni, iscrizioni, licenze disposte per Legge o per regolamento e necessarie per poter eseguire gli interventi di manutenzione nei modi e nei luoghi prescritti. La Stazione Appaltante ha diritto di richiedere in qualunque momento la documentazione comprovante quanto sopra, senza con ciò assumersi alcuna responsabilità a qualsiasi titolo;
- b. assume la responsabilità tecnica ed amministrativa, nonché ogni e qualsiasi altra responsabilità, prevista dalla legge, della realizzazione degli interventi di manutenzione. La responsabilità dell'Aggiudicatario riguarda sia l'oggetto del Contratto, in ordine al quale risponde della sicurezza, perfetta esecuzione e rispondenza alle esigenze della Stazione Appaltante, sia le operazioni esecutive che dovranno sempre essere effettuate in modo tale da garantire l'incolumità del personale dell'Aggiudicatario, della Stazione Appaltante e di terzi;
- c. si obbliga ad eleggere un domicilio ove si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dall'Accordo Quadro; **per evitare disservizi, considerando che oggetto del presente accordo quadro sono lavori di manutenzione straordinaria che potranno avere carattere sia di continuità che di contemporaneità**, l'aggiudicatario, qualora non già in disponibilità, si obbliga all'approntamento di una sede operativa presso il territorio comunale o ad esso limitrofa (o comunque entro una distanza di Km. 15 dal Comune, misurato su percorrenza stradale ad un punto del perimetro comunale). Tale sede dovrà essere operativa dalla data del verbale di consegna alla data di ultimazione degli interventi di manutenzione. In sede di partecipazione alla gara è sufficiente che tale impegno venga dichiarato nell'istanza/dichiarazione. Ai fini dell'aggiudicazione definitiva,

l'aggiudicatario dovrà presentare idonea documentazione attestante la proprietà della struttura o la disponibilità della medesima per tutta la durata dell'appalto (per esempio con contratto di affitto/leasing per l'intera durata dell'appalto) e rendere operativo il centro stesso.

3. Per quanto concerne i mezzi utilizzati per i lavori, questi dovranno essere regolarmente assicurati e revisionati secondo i disposti di legge. E' comunque facoltà del Comune richiedere tutti quei documenti che ritenga necessari al fine di verificare quanto sopra.

ART. 7 - FALLIMENTO E RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO.

La Stazione Appaltante, in caso di fallimento dell'Aggiudicatario o di risoluzione dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n.50/2016, applicherà quanto previsto dall'art. 110 del medesimo decreto.

ART. 8 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DELLE SINGOLE PRESTAZIONI.

ART. 8.1 - DIRETTORE DEI LAVORI E DIRETTORE TECNICO DELL'APPALTATORE

Il Direttore dei lavori (DL) è il soggetto attraverso cui il Comune Committente verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Aggiudicatario, ed attraverso cui dovranno svolgersi i rapporti fra l'Aggiudicatario ed il Committente nelle sedi di intervento.

L'affidamento dei singoli ordini attuativi verrà effettuato direttamente nei confronti dell'aggiudicatario del lotto senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente accordo quadro viene sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del Codice.

Ad esso compete la consegna, il controllo esecutivo tecnico ed amministrativo e la contabilizzazione degli interventi di manutenzione.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del Direttore dei lavori in oggetto dovranno essere eseguiti dall'Aggiudicatario con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme dell'Accordo Quadro e del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

La responsabilità delle attività di manutenzione delle aree oggetto degli interventi è onere dell'APPALTATORE; qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori dovrà nominare, all'uopo, un **Direttore Tecnico** in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle leggi vigenti e di adeguata capacità tecnica. Detta nomina dovrà essere formalmente approvata dal Comune Committente. L'appaltatore quindi attraverso il direttore tecnico assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei lavori.

Il DL designato dal Comune ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore tecnico e del personale per disciplina, incapacità o grave negligenza, nonché qualora le loro qualifiche non corrispondano a quelle attestate eventualmente nell'offerta prodotta in sede di gara. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia, o da negligenza del suo direttore tecnico o del suo personale, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali o nello svolgimento dei lavori.

L'Aggiudicatario, ogni qualvolta è invitato a conferire, per comunicazioni urgenti e/o sostanziali riguardanti le attività in corso, è tenuto a presentarsi presso gli uffici del Responsabile Unico del Procedimento, entro la giornata successiva all'avviso.

ART. 8.2 - PERSONALE DELL'AGGIUDICATARIO

L'appaltatore dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento dei lavori. L'appaltatore dovrà comunicare al DL:

a. l'elenco nominativo del personale impiegato e le relative qualifiche;

b. le sostituzioni del personale impiegato con almeno 1 (uno) giorno lavorativo di preavviso. Si precisa che il turn-over del Personale durante il periodo contrattuale non dovrà essere superiore al 30%.

L'appaltatore, relativamente al personale impiegato nello svolgimento dei lavori, inclusi gli eventuali soci – lavoratori dovrà:

- applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento dei lavori;
- provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi, nonché il rispetto del D.lgs n.81/2008;
- provvedere a formare ed informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione dei lavori e alle misure di protezione e prevenzione da adottare;
- provvedere a formare ed informare il personale relativamente agli aspetti tecnici ed ambientali che verranno comunicati dal DL;
- adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la sicurezza, l'incolumità del personale nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati.

Per quant'altro non previsto, si rinvia all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'appaltatore deve farsi carico di fornire al personale, abbigliamento adeguato alle mansioni svolte unitamente ad un cartellino identificativo con fotografia da indossare durante lo svolgimento dei lavori.

ART. 8.3 - PROCEDURA PER LA CONSEGNA.

L'inizio del presente accordo quadro dovrà avvenire contestualmente alla sottoscrizione del verbale di consegna controfirmato dal DL, dal Responsabile del Procedimento e dall'Appaltatore, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

Il Responsabile del Procedimento può, con specifico atto motivato, autorizzare, nelle more di definizione del contratto, la consegna anticipata dei lavori previa dichiarazione sottoscritta dall'appaltatore che conferma l'accettazione di tale condizione.

I lavori devono iniziare nello stesso giorno del successivo o contestuale ordinativo di lavoro.

In ogni caso, trascorsi 7 giorni dalla consegna del primo ordinativo di lavoro senza che l'Appaltatore abbia iniziato i lavori, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto descritto al successivo articolo del presente Capitolato.

ART. 8.4 - DISPOSIZIONI SULL'ORDINE E SULLA DURATA DEI LAVORI.

N.B. PER EVITARE disguidi o spiacevoli inconvenienti, si sottolinea l'obbligo tassativo dell'Appaltatore di osservare e far osservare le prescrizioni o gli ordini impartiti esclusivamente dal DL o in sua assenza dal RUP. Ogni eventuale altra richiesta proveniente da soggetti diversi non si intende oggetto di ordine attuativo e pertanto non dà titolo ad essere retribuita all'Appaltatore.

LAVORI ESEGUITI DIFFORMEMENTE DA QUANTO INDICATO NEL PRESENTE ARTICOLO NON SARANNO REGOLARIZZATI.

Tutti i lavori e le provviste da eseguirsi, saranno di norma effettuati in seguito a regolari ordinativi rilasciati dal DL, corredati dove necessario, da più precise indicazioni, anche verbali, occorrenti per la loro regolare esecuzione.

Il DL avrà la facoltà di fissare nell'ordinativo (o contratto applicativo), ove lo ritenesse opportuno, un termine di ultimazione dei lavori o delle forniture ordinate ed a tali termini, una volta fissati, non saranno ammessi per nessuna causa protrazioni di sorta. L'appaltatore di ciascun lotto dovrà iniziare i lavori ordinati entro il più breve tempo possibile, ed in ogni caso non oltre le quarantotto ore dall'ordine di esecuzione.

Nei casi di assoluta urgenza, l'ordine di esecuzione dei lavori e delle provviste potrà essere dato verbalmente o telefonicamente, salvo a tradurlo al più presto per iscritto.

In tali eventualità l'intervento delle Imprese dovrà essere tempestivo: a tal fine le ditte dovranno disporre di un sufficiente numero di operai fidati e capaci, prontamente reperibili, nonché di una adeguata scorta di materiali per l'impiego immediato.

Le Imprese non potranno accampare scusanti di sorta per eventuali ritardi sull'inizio e sull'ultimazione dei lavori ordinati.

I Contratti attuativi potranno inoltre prevedere:

- indicazioni tecniche di dettaglio per l'esecuzione dei lavori previsti;
- indicazioni tecniche di dettaglio per l'esecuzione delle verifiche da parte delle figure di controllo;
- modalità di fatturazione, in relazione all'esigenza di conformarle al sistema di gestione finanziaria della Stazione Appaltante;
- precisazioni atte a garantire la sicurezza durante l'esecuzione delle prestazioni; in particolare potrà essere richiesta l'integrazione e/o la modifica del DUVRI, ove redatto;
- termini per le modalità di pagamento.

Il fatto che il DL effettui i necessari controlli e verifiche in corso di esecuzione dei lavori, non esonera la ditta dagli obblighi e responsabilità a proprio carico di esecuzione dei lavori secondo le migliori regole dell'arte, in piena conformità alle prescrizioni contrattuali, né tantomeno a quelle inerenti alle disposizioni normative vigenti.

Qualora, a seguito di verifica compiuta dal Direttore dei Lavori, risultasse che gli interventi di manutenzione, anche di una sola parte della consistenza fornita, non siano stati fatti a regola d'arte, l'Aggiudicatario sarà soggetto, oltre alla detrazione di una quota corrispondente alla mancata esecuzione degli interventi di manutenzione, ad una penale per "mancata effettuazione degli interventi di manutenzione", come meglio precisato nell'Articolo 11 relativo alle "PENALI" del Presente Capitolato.

ART. 8.4.1 - INTERVENTI IMMEDIATI

Lo scopo principale di tale tipologia di interventi è l'eliminazione tempestiva di problematiche, il cui perdurare possa compromettere in modo grave la sicurezza delle persone, delle cose o dei lavori della struttura interessata.

Pertanto, è essenziale che l'Aggiudicatario sia in grado di organizzarsi, qualora ne ricorrano le condizioni, per ripristinare tempestivamente le condizioni di sicurezza delle aree per cui viene richiesto l'intervento.

In tali casi, potranno essere utilizzati ordini scritti e trasmessi via fax, via e-mail o consegnati a mano, sottoscritti dall'Aggiudicatario, ed anche in ore non corrispondenti alle normali ore di ufficio. Nell'impossibilità di utilizzare i mezzi di comunicazione sopra descritti, l'intervento potrà essere eccezionalmente ordinato mediante semplice telefonata da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Per assicurare la necessaria tempestività d'intervento, è fatto obbligo all'Aggiudicatario di dotarsi di un recapito telefonico di riferimento e di rendere prontamente disponibile una squadra di personale tecnico atto ad intervenire sul posto con tutta l'attrezzatura necessaria per l'eliminazione delle cause del problema.

Entro cinque giorni lavorativi dalla fine dell'intervento, si procederà alla sua regolarizzazione con la formalizzazione dell'affidamento.

Nel caso in cui non sia possibile eliminare completamente le cause del problema, l'Aggiudicatario dovrà predisporre ed agire in maniera tale da limitare al minimo i danni o l'insorgenza di pericoli. L'intervento eseguito sarà successivamente contabilizzato con le stesse modalità previste per gli interventi ordinari.

Nel caso di mancato intervento o nell'eventualità che l'Aggiudicatario non si presenti sul posto entro i termini sopracitati, si procederà all'applicazione di penalità, così come meglio precisato nell'Articolo relativo alle "PENALI" del presente Capitolato, salvo che dal ritardo non derivino danni maggiori, nel qual caso l'Aggiudicatario sarà tenuto a rispondere completamente dei danni causati.

ART. 8.4.2 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI

La sospensione degli interventi di manutenzione è regolamentata all'interno dei singoli Contratti, ai sensi della vigente normativa in materia.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione degli interventi di manutenzione oggetto del Contratto, il Direttore dei Lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal DL, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della lavorazione.

Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dalla legge, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del Contratto.

Il responsabile del procedimento può comunque, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del Contratto nei limiti e con gli effetti previsti dalla vigente normativa in materia.

ART. 8.4.3 - VARIANTI

E' fatto divieto all'Aggiudicatario di introdurre modifiche in corso di esecuzione dei Contratti, come previsto dalla vigente normativa in materia.

Nessuna variazione o addizione alla manutenzione approvata può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dal DL e, qualora riguardi aspetti sostanziali, preventivamente approvata dagli organi competenti dell'Amministrazione Comunale.

La Stazione Appaltante può ammettere variazioni ai Contratti stipulati, nei soli casi ammessi dalla vigente normativa in materia. Si applica l'art.149 del D.Lgs. n.50/2016.

In ogni caso l'Aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il DL abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto e non comportino a carico dell'Aggiudicatario maggiori oneri.

ART. 8.4.4. VARIAZIONE DELLA QUANTITÀ E QUALITÀ DEI LAVORI NEL QUINTO D'OBBLIGO

Come già ribadito ai precedenti articoli 1 e 2, l'Amministrazione Comunale stabilisce attraverso il Bilancio d'esercizio, l'entità dello stanziamento annuale da destinarsi alla manutenzione stradale. Fermo restando e qui ribadito quanto già definito al precedente art. 2, qualora, per effetto di atto programmatico e finanziario o per effetto di altre circostanze impreviste, si verificano inoltre aumenti o diminuzioni del corrispettivo dei lavori nel limite del 20% (ventipercento), l'appaltatore resta obbligato ad accettare incondizionatamente detta entità finanziaria, senza che nulla possa essere eccepito. L'appaltatore si impegna pertanto ad adeguare annualmente la propria capacità di espletamento dei lavori di cui trattasi, organizzando le maggiori o minori forze lavorative

e/o attrezzature in base al fabbisogno derivante dagli ordini attuativi emessi dalla D.L., in funzione della modificata volontà dell'Amministrazione - Committente.
Le variazioni in oggetto lasceranno impregiudicata l'applicazione del ribasso contrattuale.

ART. 8.4.5 VARIAZIONE DELLA QUANTITÀ E DELLA QUALITÀ DEI LAVORI OLTRE IL QUINTO D'OBBLIGO

Durante la vigenza contrattuale l'Amministrazione potrà richiedere il potenziamento dei lavori, sempre se vi saranno somme a disposizione e/o appositi finanziamenti.

Pertanto su richiesta scritta da parte del Committente, in particolare da parte del DL e del RUP, l'appaltatore dovrà provvedere alla realizzazione degli interventi richiesti.

Il DL entro sette giorni solari consecutivi dalla richiesta redigerà in contraddittorio con l'Appaltatore, il quale potrà presentare apposito preventivo, la stima dei lavori e il relativo programma di attuazione dei medesimi. **Codeste eventuali attività, di carattere straordinario, saranno compensate utilizzando il Prezziario Regionale OO.PP.**, secondo le modalità di cui al precedente art. 5.

Al termine delle attività verrà redatto un Certificato di Regolare Esecuzione, sottoscritto dall'appaltatore e il suddetto atto contabile verrà utilizzato ai fini della liquidazione del corrispettivo.

Qualora un idoneo prezzo non fosse reperibile nel prezziario sopra richiamato, esso sarà concordato tra le parti.

Ai prezzi desunti dai prezziari di cui sopra ed agli eventuali "nuovi prezzi" concordati, sarà applicato il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

ART. 8.4.6 VALUTAZIONE IN ECONOMIA

La valutazione degli interventi di manutenzione computata in economia, da considerare in un Contratto specifico ricadente in Accordo Quadro preventivamente autorizzati dal RUP, sarà effettuata sulla base del costo orario della manodopera impiegata aumentato delle spese generali e degli utili d'impresa. Il ribasso offerto in sede di gara sarà applicato solamente alle spese generali e agli utili d'impresa.

ART. 8.4.7 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITA'

A seguito di ultimazione degli interventi stabiliti all'interno del singolo Contratto, il DL effettua i necessari accertamenti e rilascia il **certificato attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori**. A seguito di tale certificato fa seguito il pagamento della prestazione conforme come da successivo Art.10 del presente capitolato.

ART. 8.5 - OFFERTE TECNICHE - SANZIONI

Ai fini di dare effettiva validità alle offerte tecniche presentate in sede di gara dall'appaltatore, e sempre che ciò non comporti sanzioni più rilevanti (quali la risoluzione dell'Accordo quadro o dell'ordinativo specifico), il mancato rispetto degli elementi qualitativi offerti in sede di gara, nei tempi e nei luoghi richiesti con specifici ordini attuativi, assoggetterà l'appaltatore assegnatario inadempiente ad una penale pari a euro 400,00 per ogni omissione di natura puntuale e di euro 200/giorno per ogni omissione di natura continuativa, fatto salvo comunque l'obbligo contrattuale di realizzare le migliori offerte in sede di gara. Tali penali potranno essere ridotte discrezionalmente dal DL in ragione dell'effettiva gravità dell'omissione stessa.

Le sanzioni verranno applicate con deduzione dall'importo delle singole fatturazioni. Dopo n° 3 sanzioni, il DL potrà proporre al Responsabile del Procedimento la rescissione del contratto.

ART. 8.6 - ATTREZZATURE E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI AL PERSONALE.

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara e l'accettazione del capitolato tecnico, dovrà dichiarare di possedere i mezzi e le attrezzature necessarie all'esecuzione delle attività di cui al presente Capitolato; che i medesimi sono conformi alle attuali normative di sicurezza oltre a possedere la relativa documentazione (assicurazione, libretto di circolazione, collaudi, dichiarazione di conformità CE, scheda tecnica e di manutenzione dettagliata ecc.).

Gli attrezzi e le macchine, la loro scelta, le loro caratteristiche tecniche e il loro impiego dovranno essere perfettamente compatibili con la morfologia dei luoghi in cui verranno impiegati, dovranno essere tecnicamente efficienti, mantenuti in perfetto stato e dotati di accorgimenti e accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da infortuni.

Eventuali difformità delle attrezzature eventualmente rilevate comporteranno l'immediata sospensione dei lavori con obbligo per l'Appaltatore di provvedere alla sostituzione delle stesse.

Per quanto concerne il personale, la Ditta aggiudicataria o Appaltatore è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto del presente Capitolato d'Appalto.

ART. 8.7 ESECUZIONE DEI LAVORI CON MEZZI SU SEDE STRADALE.

Si fa presente che l'appaltatore è responsabile di eventuali incidenti e danni che potrebbero verificarsi per inosservanza delle norme sui cantieri mobili in sede stradale, in particolar modo per mancanza od insufficiente predisposizione di tutti gli apprestamenti di cantiere da prevedersi in occasione di interventi interessanti il suolo pubblico.

La Ditta inoltre dovrà, in caso di operazioni con uomini e mezzi sulla sede stradale, che in qualche maniera possano causare intralcio alla circolazione, preventivamente concordare con l'Ufficio di Polizia Municipale gli orari e le modalità di esecuzione degli interventi, nonché la segnaletica per ridurre al minimo il disagio.

ART. 8.7.1 ESECUZIONE DEI LAVORI PRESSO PLESSI SCOLASTICI

Nel caso di interventi su aree collocate all'interno di sedi scolastiche, l'Appaltatore dovrà provvedere all'accesso ed all'uscita dei mezzi d'opera in modo da non creare interferenze con le ordinarie attività didattiche scolastiche e post-scolastiche. A tal fine, dovrà attenersi agli orari di lavoro preventivamente stabiliti dal DL; l'area di cantiere dovrà essere separata fisicamente con apprestamenti di cantiere che riparino le aree circostanti dalla fortuita fuoriuscita di sassolini, polveri ed altro. Gli operatori ivi impegnati dovranno tenere un comportamento particolarmente professionale.

Il mancato rispetto di quanto qui previsto comporta l'applicazione da parte del DL delle penali previste al successivo Art. 11.

ART. 8.8 - SOTTRAZIONE E DANNI MATERIALI

La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per sottrazione dei materiali depositati nelle aree d'intervento dell'Aggiudicatario, indipendentemente dalle circostanze in cui possano verificarsi, nonché per danni che fossero arrecati alle attività appena eseguite. I relativi risarcimenti saranno a carico dell'Aggiudicatario.

Eventuali danni di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente per iscritto dall'Aggiudicatario alla Stazione Appaltante. Saranno automaticamente considerate decadute le denunce pervenute oltre il quinto giorno lavorativo da quello dell'avvenimento.

ART. 8.9 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI GENERATI DALLA MANUTENZIONE

Gli eventuali rifiuti dovranno essere smaltiti o portati a recupero secondo la normativa vigente in materia, che ne prevede la tracciabilità, sistema SISTRI (Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti). Nel momento in cui dall'attività lavorativa si producano scarti di diverso genere, intesi come qualsiasi sostanza od oggetto di cui ci si voglia disfare o si abbia l'intenzione o si abbia l'obbligo di disfarsi, provenienti dalla lavorazione effettuata, al rifiuto generato andrà attribuita la caratteristica di pericolosità o di non pericolosità, sulla base della conoscenza del processo che ha portato alla produzione del rifiuto e dell'analisi chimico-fisica del rifiuto. In tal caso, l'Aggiudicatario configurandosi come Produttore del rifiuto, essendo la Stazione Appaltante Detentore del rifiuto in quanto proprietaria del bene, avrà l'onere della classificazione in rifiuto non pericoloso o rifiuto pericoloso, secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), individuandone il codice CER pertinente.

L'Aggiudicatario si farà carico, a propria cura e spese, del trasporto del rifiuto dalla struttura della Stazione Appaltante (luogo di produzione dello stesso) sino al sito di smaltimento o di recupero, tramite un apposito mezzo autorizzato dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali. I rifiuti dovranno essere avviati allo smaltimento presso smaltitore autorizzato iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente. In relazione al principio di trasparenza e tracciabilità dei rifiuti l'Aggiudicatario dovrà consegnare al DL copia della documentazione comprovante la corretta gestione e traccia del processo di smaltimento degli agenti estinguenti. Il DL si accerterà che alla ricambistica fornita dall'Aggiudicatario faccia riscontro un quantitativo equivalente di rifiuto smaltito o portato a recupero per successive trasformazioni e che l'Aggiudicatario disponga delle autorizzazioni necessarie, in base all'attività che dovrà svolgere.

I relativi oneri amministrativi sono integralmente a carico dell'Aggiudicatario.

Il DL ha facoltà di valutare e approvare preventivamente ogni intervento di smaltimento.

ART. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE RICHIESTE

L'affidatario dovrà versare all'atto della stipulazione del contratto la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse sostenere durante la gestione per fatto dell'affidatario a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del lavoro.

L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa, sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno all'appaltatore; ha altresì il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Nel caso in cui l'affidatario presenti fidejussione bancaria o polizza fideiussoria, la stessa dovrà essere sottoscritta dal soggetto fideiussore (compagnia di assicurazione o istituto di credito) con autentica notarile contenente specifica indicazione dell'avvenuto accertamento della facoltà di rappresentanza in capo al sottoscrittore.

La fideiussione bancaria deve prevedere espressamente:

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale

la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 C.C.

l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg. a semplice richiesta sottoscritta del Comune concedente.

L'affidatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune avrebbe dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto.

Lo svincolo verrà autorizzato previa attestazione di regolare esecuzione dei lavori da parte del responsabile del procedimento.

L'appaltatore è responsabile direttamente, sia civilmente che penalmente, di fronte a terzi, nonché di fronte al Committente, dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei lavori allo stesso affidati, e rimane a suo carico il completo risarcimento di danni causati a terzi.

Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortunio o danni, risulta pertanto a carico dell'Appaltatore, restando completamente sollevata l'Amministrazione, nonché il personale comunale preposto alla vigilanza dei lavori.

L'Appaltatore è tenuto, in ogni caso, alla comunicazione tempestiva all'Amministrazione Committente, di incidenti o danni nei riguardi di persone, cose, animali. Si precisa che eventuali danni arrecati al patrimonio comunale come rimozione di guide, cordoli, paline segnaletiche, nonché danni alle colture arboree, saranno addebitati all'Appaltatore con i costi correnti desunti dal prezzario della Regione Piemonte.

Per la copertura dei danni eventualmente causati durante l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà stipulare – e darne copia originale all'Ente -, **ai fini della stipula del contratto**, apposita **polizza** ai fini della copertura della **Responsabilità civile per tutti i danni cagionati a Terzi (R.C.T.)** durante i predetti lavori, secondo le specifiche minime che seguono:

- stipulata con primaria compagnia di assicurazione;
- la copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per danni a persone, animali e cose, con la precisazione che non vi sono limiti al numero di sinistri, nè limiti al massimale annuo per danni;
- il novero degli "assicurati" dovrà espressamente comprendere fra i terzi anche l'Amministrazione Comunale/Committente per tutta la durata dell'appalto;
- dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa, a parziale deroga dell'art. 1900 c.c., alla colpa grave degli assicurati;
- deve essere mantenuta in vigore fino alla data di rilascio del certificato finale di regolare esecuzione del lavoro.

In alternativa alla specifica polizza di cui sopra, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCVT già attivata, aventi le medesime caratteristiche indicate al comma precedente e produrre una appendice alla polizza nella quale si espliciti che la medesima copre anche i lavori oggetto di appalto, contenente la precisazione che non vi sono limiti al numero di sinistri, nè limiti al massimale annuo per danni.

Qualora l'Amministrazione dovesse corrispondere direttamente o indirettamente indennizzi di qualsiasi entità per il titolo di cui sopra, l'Appaltatore dovrà rimborsare all'Amministrazione la spesa sostenuta e ciò per patto espresso, mediante applicazione di corrispondente ritenuta, da effettuare sui pagamenti dovuti all'Appaltatore medesimo.

ART. 10 - MODALITA' DI COMPENSAZIONE DEI LAVORI.

Gli interventi eseguiti e da riconoscere all'interno dei Contratti specifici stipulati nell'ambito dell'Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all'interno dell'Accordo stesso e meglio individuate ai precedenti art.2 ed art.8.

Ad ogni buon conto, il credito dell'appaltatore derivante dall'esecuzione delle prestazioni è determinato dalle attività effettivamente eseguite al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore esclusi i costi della sicurezza per ciascun ordine applicativo del presente accordo quadro.

I pagamenti verranno effettuati, fatte salve eventuali diverse clausole specificate all'interno di ogni singolo Contratto stipulato nell'ambito dell'Accordo Quadro, in un'unica rata, all'ultimazione degli stessi e successivamente all'emissione del certificato di ultimazione della prestazione, qualora il relativo importo sia superiore, al netto del ribasso, ad Euro 40.000,00; altrimenti, ogni qualvolta la contabilità delle attività eseguite raggiunga l'importo di **Euro 40.000,00** al netto del ribasso offerto in sede di gara.

La Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico lavoro eseguito **entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi** dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell'Affidatario.

Nel caso di esercizio, da parte dell'Appaltatore, dell'istituto dell'anticipazione contrattuale, si fa riferimento a quanto previsto all'art. 35 c. 18 del Codice; in tal caso, ad ogni S.A.L. sarà detratta la quota percentuale oggetto di anticipazione.

Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di "obbligo di fatturazione elettronica", l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale.

Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d'Ufficio, inserito nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell'IVA relativa con l'annotazione "scissione dei pagamenti", ai sensi del combinato disposto dall'art. 17-ter DPR 633/72 e dall'art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello **0,50 per cento** da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l'emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di regolare esecuzione relativo a tutti i lavori eseguiti all'interno del singolo Contratto nell'ambito dell'accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell'art.86 del D.Lgs. n.50/2016.

All'atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all'Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell'Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall'art. 48bis D.P.R.

602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08.

In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

ART. 10.1 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

Il presente accordo quadro e suoi contratti applicativi prevederanno a pena di nullità, apposita clausola sull'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010.

ART. 10.2 - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE.

Qualora l'operatore economico avanzi istanza di anticipazione contrattuale ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs. 50/2016 e smi, si rammenta che, trattandosi di accordo quadro, la stessa è dovuta con esclusivo riferimento a ciascun ordine attuativo.

ART. 11 - PENALITÀ, CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 8.5, nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi con diligenza ai compiti affidatigli e se, senza giustificato motivo, non si attivi in tempo reale in caso di urgente necessità, le spese dei lavori che il Committente sarà costretto a far eseguire da altre persone o Ditte all'uopo chiamate saranno addebitate all'Appaltatore detraendole dal primo corrispettivo utile.

Il Direttore dei lavori, in caso di inadempienze ritenute anche lievi, in relazione a qualunque obbligo derivante dal presente capitolato tecnico, le segnalerà con ordine di servizio scritto e il relativo addebito verrà comunicato all'Appaltatore mediante lettera raccomandata A/R. oppure tramite posta elettronica certificata.

In caso di applicazione sia della penale di cui al precedente art.8.5 che dell'addebito previsto per grave inadempimento, l'importo relativo sarà detratto dalle fatture di esecuzione, di conguaglio o di saldo immediatamente successive alla rilevazione dell'inadempienza e/o mediante incameramento della cauzione definitiva.

In particolare, vengono applicate le seguenti penali nei seguenti casi:

- In caso di inizio del lavoro oltre 3 giorni dalla data indicata nell'ordine attuativo, verrà applicata una penale di € 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo;
- In caso di ultimazione dell'attività oltre il termine indicato nel suddetto ordine attuativo, verrà applicata una penale di € 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo. In tal caso le attività non ancora ultimate saranno fatte eseguire ad altra ditta incaricata dal Comune, con oneri a carico dell'Appaltatore.
- In caso di mancata rimozione e allontanamento del materiale di risulta nella giornata di ultimazione dell'intervento sulla singola area verrà applicata una penale di € 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo;
- In caso di mancata rimozione e allontanamento del materiale di risulta nella giornata di ultimazione dell'intervento sulla singola area che interessa la carreggiata stradale, verrà applicata una penale di € 150,00 (centocinquanta) per ogni giorno di ritardo;
- In caso di mancata applicazione delle norme in materia di sicurezza del lavoro e del Piano per la sicurezza del Cantiere, per ogni inadempienza riscontrata verrà applicata una penale di € 300,00 (trecento).
- Nel caso di interventi urgenti, qualora la ditta ritardasse l'intervento o non osservasse le disposizioni, il Comune, applicherà una penale di € 200,00 (duecento). In tal caso, si riserva la facoltà di provvedere ad ordinare l'intervento immediatamente occorrente, direttamente al libero mercato presso altra ditta, anche ad un prezzo superiore a quello contrattuale, con addebito alla ditta aggiudicataria di tutte le spese sostenute (a fronte di fattura, documento fiscale dettagliato o rendiconto in economia del lavoro prestato), nonché ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivare all'Amministrazione Comunale.

Tutti gli importi delle penalità di cui ai precedenti commi che dovessero eventualmente applicarsi saranno trattenuti dall'ammontare delle liquidazioni afferenti le fatture già emesse o da emettersi e non ancora liquidate.

Il ripetersi della stessa infrazione dopo avere applicato per la medesima infrazione già tre penali nel corso del contratto è causa di risoluzione del contratto medesimo; sarà anche causa di risoluzione del contratto quando l'importo delle penali applicate abbia superato il 10% dell'importo contrattuale.

ART. 12 - NORME ANTINFORTUNISTICHE E RICHIAMI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORI

Non ricadendo i cantieri oggetto del presente appalto tra quelli descritti all'art. 90 del D.Lgs. 81/2008, non è stata necessaria la nomina del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.

Le tipologie di lavoro previste nel presente appalto non appartengono inoltre alle categorie di cui all'allegato XI del D.Lgs 81/2008. I rischi per ogni fase lavorativa, se si adottano gli opportuni accorgimenti, dovrebbero essere notevolmente ridotti. Sarà compito dell'appaltatore redigere il piano operativo di sicurezza, da applicarsi nei cantieri temporanei o mobili. Gli interventi manutentivi appaltati dovranno essere condotti nel pieno rispetto di tutte le norme, sia generali sia particolari e relative allo specifico lavoro affidato, vigenti in materia di prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro.

La responsabilità dell'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione e protezione spetta all'appaltatore, che la esercita direttamente o attraverso il proprio servizio di Prevenzione e Protezione, in relazione agli obblighi che gli derivano quale datore di lavoro.

I lavori di manutenzione dovranno essere conformi alle norme di sicurezza sul lavoro di cui al DPR n.547/1955 e DPR n.303/56 e smi. In particolare dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) qualora le parti di macchinari possano costituire un pericolo devono essere protette o provvisti di dispositivi di sicurezza;
- b) i dispositivi di sicurezza sono inamovibili anche temporaneamente;
- c) devono essere rispettate le distanze di sicurezza di lavoro da altre persone;
- d) è fatto obbligo di dotarsi di strumenti in grado di diminuire l'intensità dei rumori e delle vibrazioni dannose al lavoratore;
- e) per ogni squadra deve essere disponibile un Kit di pronto soccorso e l'installazione degli opportuni cartelli di segnalazione dei pericoli.

Gli interventi di manutenzione appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'Aggiudicatario predispose, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. L'Aggiudicatario non può iniziare o continuare gli interventi di manutenzione qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

ART. 12.1 - MODALITÀ DI COORDINAMENTO FRA AZIENDE-GESTIONE DELLE INTERFERENZE DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE

L'obiettivo prioritario è evitare interferenze contemporanee tra i lavoratori dell'azienda appaltatrice e quelli dell'azienda Comune di Biella o lavoratori di altre aziende in appalto.

Nel caso in cui più aziende appaltatrici e/o lavoratori autonomi operino contemporaneamente, ciascun Datore di Lavoro deve informare circa i rischi che l'attività della sua azienda può comportare sugli altri lavoratori e deve sorvegliare che vengano rispettate le misure di protezione e prevenzione previste per ciascuna attività specifica svolta dai propri lavoratori.

Qualora l'attività richieda l'allontanamento delle persone dalla zona di svolgimento delle lavorazioni per motivi di sicurezza, l'azienda appaltatrice è tenuta ad allontanare preventivamente le persone, e se è il caso, segnalare o transennare l'ambiente circostante.

Nel caso in cui in una determinata area di lavoro, per la presenza di più imprese o per altra causa, si dovesse ritenere necessario eseguire lavorazioni di natura diversa, si do-

vrà effettuare una apposita verifica onde poter accertare la compatibilità delle stesse, ai fini della sicurezza dei lavoratori e degli utenti.

Nel caso in cui le interferenze riguardino lavorazioni della stessa azienda sarà l'azienda stessa a farsi carico direttamente dei problemi di sicurezza nascenti da detta situazione predisponendo le necessarie misure di prevenzione da concordare con l'azienda Comune di Biella.

Nel caso in cui le interferenze riguardino più imprese, le stesse saranno esaminate presso l'azienda Comune di Biella in apposita riunione alla quale parteciperanno tutte le figure in materia di sicurezza coinvolte nella criticità dovuta alle attività interferenti.

Nel caso che la esecuzione delle attività di cui trattasi sia giudicata compatibile "de facto" o in subordine alla predisposizione di ulteriori e specifiche misure di prevenzione, le stesse misure dovranno essere adottate dall'azienda che crea la situazione di rischio.

Nel caso non si possa addivenire ad una decisione unanime da parte delle imprese interessate, sarà il datore di lavoro dell'azienda Comune di Biella, sulla base del programma lavori esistente, a determinare quale lavorazione dovrà essere sospesa per non pregiudicare la incolumità fisica dei lavoratori e degli utenti.

Nella ricerca di una soluzione in tema di interferenze, occorre tenere presente che i problemi connessi con la tutela dell'integrità fisica dei lavoratori e degli utenti sono da considerarsi assolutamente prioritari rispetto all'esigenza delle lavorazioni.

Costi della sicurezza relativi alle attività interferenti

1. Gli oneri della sicurezza devono essere quantificati per quelle attività di interferenza tra le lavorazioni dell'azienda appaltatrice e quelle dell'azienda Comune di Biella.

2. Allo stato attuale non si prevedono costi per l'azienda appaltatrice dovuti ad attività interferenti con quelle svolte dall'azienda Comune di Biella. Non risulta quindi la necessità di effettuare una quantificazione economica dei costi in argomento.

ART. 13 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI SPECIFICI

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro ed i Contratti specifici, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:

1. Risoluzione dell'Accordo Quadro:

- a) mancato rispetto del Patto di integrità sottoscritto in sede di gara, ai sensi dell'art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;
- b) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n.62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- c) inadempienza per mancato inizio dei lavori come da art.8.3 del presente capitolato;
- d) concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell'Aggiudicatario;
- e) provvedimento definitivo, a carico dell'Aggiudicatario, di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 6, del D.Lgs. 159/2011, ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati, ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016;
- f) nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, vengano a mancare le condizioni richieste dal Codice per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici;
- g) cessione, da parte dell'Aggiudicatario, dell'Accordo Quadro o di singoli Contratti specifici;
- h) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione degli interventi di manutenzione;

i) inadempienza accertata, da parte dell'Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;

j) grave inadempienza, da parte dell'Aggiudicatario, alle norme e disposizioni in materia di sicurezza nell'esecuzione delle attività previste dai Contratti specifici;

k) risoluzione di **n. 1 (uno) Contratto specifico**: nel caso in cui intervenga una risoluzione, per qualsiasi ragione indicata nel presente capitolato, che determina la risoluzione stessa di uno specifico Contratto, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo e di tutti i Contratti in essere riferiti allo stesso Accordo, ritenendo l'Aggiudicatario responsabile dei danni derivanti dalle suddette inadempienze e dalla mancata esecuzione degli ulteriori Contratti specifici stipulati tramite l'Accordo ed in corso d'opera;

l) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nei Contratti specifici che determinarono l'aggiudicazione dell'Accordo;

m) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel presente capitolato di Accordo Quadro, anche se non richiamati nel presente Articolo.

2. Risoluzione dei Contratti specifici:

a) Inadempienza per mancato inizio;

b) raggiungimento del limite massimo previsto per l'applicazione delle penali (**10% dell'importo contrattuale**);

c) inadempimento alle disposizioni del DL riguardo ai tempi di esecuzione del Contratto specifico o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

d) subappalto non autorizzato;

e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

f) mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche ed allo scopo del lavoro oggetto del singolo Contratto.

La risoluzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti specifici, nei casi succitati, sarà comunicata all'Aggiudicatario a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della Stazione Appaltante, a far data dal ricevimento della stessa.

Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell'Accordo Quadro o ritenute rilevanti per la specificità delle attività relative ai singoli Contratti, saranno contestate all'Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo raccomandata A.R., o PEC.

Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l'Aggiudicatario deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.

Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora la Stazione Appaltante non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro o del singolo Contratto.

In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti alla gara, fino al quinto in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro alle medesime condizioni economiche già proposte dall'Aggiudicatario.

Contestualmente alla risoluzione dell'Accordo Quadro la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la garanzia definitiva posta a garanzia dell'Accordo (v. GARANZIA DEFINITIVA), per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del Contratto specifico o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'Aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

La comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Aggiudicatario nella forma della raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC, con

la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza degli interventi di manutenzione. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il DL e l'Aggiudicatario o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di effettiva realizzazione degli interventi di manutenzione.

La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima anche la risoluzione dei singoli Contratti specifici in corso stipulati sino alla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo, risultando inoltre causa ostativa alla stipula di nuovi Contratti Specifici basati sul medesimo Accordo.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, saranno trattate secondo le procedure del Codice Civile art. 1456, a tutto rischio e danno della Ditta appaltatrice, per mancata esecuzione delle forniture o per gravi difetti nella effettuazione dei lavori richiesti, ovvero per l'utilizzazione di materiali diversi da quelli richiesti nel presente Capitolato d'Appalto.

ART. 14 - RECESSO E RECESSO PER GIUSTA CAUSA

L'Amministrazione Appaltante ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1671 del Cod. civile e nei limiti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss-mm.ii.

L'appaltatore ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ai sensi dell'art. 1373 del c.c., previa intesa con l'Amministrazione comunale.

Il Comune ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano stati assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, ovvero la presenza, durante l'esecuzione del contratto, di uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 15 - ESECUZIONE IN DANNO

In caso di risoluzione del Contratto o di recesso per giusta causa durante lo svolgimento delle attività appaltate, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività stesse, con addebito dell'eventuale maggior costo all'Aggiudicatario, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nei casi di cui sopra la Stazione Appaltante ha inoltre la facoltà di rivalersi sull'importo della cauzione definitiva prestata. L'eventuale esecuzione in danno non esime l'Aggiudicatario dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso possa incorrere in base alla normativa vigente.

ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.

E' vietata la cessione dell'Accordo Quadro, nonché dei singoli Contratti basati su di esso, sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. La cessione dei crediti è consentita in quanto ammessa dal D.Lgs. n.50/2016.

La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e dev'essere notificata al Comune per l'accettazione

La cessione del credito è efficace ed opponibile se entro 45 gg. dalla notifica di cui al punto precedente non viene rifiutata con atto notificato a cedente e cessionario.

E' ammesso il subappalto nei termini di legge.

ART.17 - REVISIONE PREZZI

Non sono ammesse revisioni dei prezzi. Il rischio delle difficoltà dell'opera è a totale carico dell'Appaltatore. L'art. 1664 c.c., 1° comma, non si applica all'appalto di cui al presente Capitolato.

ART. 18 – ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto è subordinata alla presentazione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 9.

L'Amministrazione provvederà alla verifica, ai sensi dell'art. 16/bis introdotto dalla legge n. 2/2009 di conversione del D.L. 185/2008, della posizione contributiva e previdenziale dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti (DURC).

L'Amministrazione (o lo stesso operatore economico) provvederà, inoltre, a chiedere alla Prefettura competente le informazioni riservate di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/98.

La stipulazione del contratto è, altresì, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica.

La stipula del contratto avverrà con spese a carico dell'aggiudicatario, secondo una delle forme previste per legge nei termini previsti dall'art.32 del D.Lgs. n.50/2016.

ART. 19 – CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ DELLE ECCEZIONI

Ai sensi dell'art. 1462 del c.c., l'appaltatore non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente capitolato. Qualora l'appaltatore intendesse formulare eccezioni a qualsiasi titolo, queste dovranno essere avanzate mediante comunicazione scritta alla Amministrazione Comunale, entro 30 gg, rispetto all'adozione dei relativi provvedimenti da parte della stessa. Le eccezioni che siano state presentate nelle modalità suddette saranno previamente esaminate dall'Amministrazione, che provvederà alla emanazione in forma scritta degli opportuni provvedimenti. L'appaltatore decade dal diritto di far valere le suddette eccezioni nel caso in cui non provveda a formularle nelle modalità e termini suddetti.

ART. 20 – ANTICORRUZIONE - PATTI DI INTEGRITA'

1. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;

2. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

3. Nei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2 l'esercizio della potestà risolutoria da parte della stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine la Prefettura competente avuta comunicazione da parte della stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale

Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione.

4. L'impresa aggiudicataria si impegna ad accettare e ad approvare i contenuti del "Patto di Integrità" approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 255 del 22/11/2016.

ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI (PRIVACY)

1. Tutti i dati relativi alle violazioni sono trattati dalla ditta aggiudicataria in osservanza alle disposizioni del Codice sulla Privacy (D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.) e del Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation), per la protezione dei dati personali.
2. Agli effetti della suddetta normativa il Concessionario assume la funzione di Responsabile del trattamento.
3. Il Concessionario si impegna a mantenere la massima riservatezza in relazione a tutti i dati conosciuti durante l'esercizio dei lavori forniti. Manterrà riservati i dati e non ne farà alcun utilizzo diverso da quello previsto dal contratto e non li divulgherà ne comunicherà a terzi.
4. Tutti i dati forniti dalle imprese concorrenti alla gara saranno trattati dal Comune di Biella, anche in modalità informatica, esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della gara e all'eventuale successiva stipula del contratto.

ART. 22 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito al presente capitolato e del conseguente contratto è competente il foro di Biella. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si rinvia alle leggi e ai regolamenti in vigore.